

R.G. n. 2114/15



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:

- 1) Dott. Sebastiano L. Gentile ----- Presidente rel.
 - 2) Dott. Adolfo Blattmann D'Amelj ----- Consigliere
 - 3) Dott. Vito Francesco Nettis ----- Consigliere
- ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;

T R A

PALMIOTTO GIUSEPPE (Giovinazzo – 28.7.1946), rappresentato e difeso dall' Avv. Leonardo GOFFREDO;

-Ricorrente in revocazione-

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.,
con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca MASTRORILLI;

-Convenuto in revocazione-

NONCHE'

ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO – I.N.A.I.L., con sede in Roma;

-Convenuto in revocazione – contumace-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza definitiva n. 2008 del 23.6.2015, questa Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro: 1) rigettava l'appello proposto da Palmiotto Giuseppe avverso la sentenza 26.3.2013 resa in primo grado dal Tribunale del lavoro di Bari tra il predetto, l'INPS ed l'INAIL; 2) confermava tale pronuncia; 3) compensava interamente tra le parti le spese del gravame.

Per l'effetto, veniva ribadito il rigetto, già statuito dal giudice inizialmente adito, della domanda formulata dal Paliotto, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, ai fini dell'accertamento del diritto di fruire dei benefici contributivi di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/92 per esposizione all'amianto dal 18.4.1964 al 23.12.1883 come fonditore alle dipendenze delle Acciaierie e Ferriere Pugliesi s.p.a. stabilimento di Giovinazzo.

Il Palmiotto, mediante ricorso depositato l'11.12.2015, agiva in revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., chiedeva che si procedesse a una nuova disamina della lite e concludeva per l'accoglimento dell'appello, in riforma della menzionata sentenza di primo grado resa dal Tribunale del lavoro di Bari.

Ripristinato il contraddittorio, l'INPS resisteva e concludeva per



l'inammissibilità e comunque per il rigetto dell'istanza di revocazione.

L'INAIL rimaneva contumace.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di appello, all'udienza odierna la discussione precedeva la pubblicazione del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamentando la <<erronea valutazione in ordine alla presenza in atti della domanda amministrativa INPS>>, il Palmiotto ha agito in revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., disposizione che ammette il limitato rimedio impugnatorio che ci occupa, prima del passaggio in giudicato della sentenza resa in grado di appello, investendo della cognizione il medesimo giudice che ha reso tale pronuncia, *se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa*.

Deve trattarsi, dunque, di un motivo palese, siccome intrinseco alla sentenza e agevolmente riconoscibile.

La norma descrive tale errore essenziale sul fatto della controversia riferendosi alle ipotesi (1) di statuizione *fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa* oppure, alternativamente, di (2) supposizione dell'*inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita*.

La disposizione richiede, inoltre, che, in entrambe le eventualità, *il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*.

In altre parole, perché sia ammissibile la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (come quella, anche ordinaria, configurata dal successivo n. 5), è necessario pure che il giudice abbia ommesso di motivare circa la valutazione del fatto erroneamente ritenuto, per l'effetto, risultante incontrovertito nella sentenza viziata.

Riepilogando, non rileva l'errore di giudizio, bensì l'errore di percezione delle risultanze processuali, che si concretizzi in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, senza necessità di particolari indagini, mentre, ove risulti una vera e propria omissione di valutazione di un fatto che abbia formato oggetto di indagine e, quindi, di discussione, nel corso del processo concluso con la sentenza denunciata, deve ravvisarsi un errore di giudizio, che legittima la devoluzione della lite alla Corte di Cassazione, ma esclude il ricorso alla revocazione della sentenza.

Questo criterio di coordinamento tra le impugnazioni consentite avverso la sentenza di appello, già elaborato dalla giurisprudenza, è diventato un canone legale per effetto della riforma dell'art. 360, 1° co., n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54, 1° co., lett. "b", d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito in l. 7.8.2012, n. 134.

D'altro canto, non ogni errore percettivo legittima la revocazione, rilevando soltanto l'errore di tal genere <<che abbia avuto carattere essenziale e determinante>> (Cass. 4.11.2015, n. 22520), altrimenti l'impianto motivazionale può risultare comunque idoneo a supportare la decisione resa, della quale, quindi, è ammesso soltanto il controllo di conformità a legge in



sede di legittimità, non sussistendo il presupposto della revocabilità per radicale inesattezza in fatto.

Così fissato il criterio da applicare, a ragione l'INPS ha eccepito l'inammissibilità della revocazione proposta dal Palmiotto, a causa dell'inidoneità della doglianza a superare la fase rescindente dell'odierno giudizio.

Invero, l'unico motivo dell'impugnazione revocatoria – come si è detto – consiste nella dedotta <<erronea valutazione in ordine alla presenza in atti della domanda amministrativa INPS>>, ma tale censura, in realtà, attiene non a un'omissione o a una svista, palese nel percorso motivazionale della sentenza di appello, bensì ad ampi brani valutativi.

In altre parole, la sentenza impugnata per revocazione ha affrontato la questione controversa, corrispondendo al motivo di appello a suo tempo rappresentato dal Palmiotto al riguardo, e l'ha risolta, pervenendo a conclusioni che il predetto non condivide nel merito, ma questo non assume rilievo ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Nella sentenza di questa Corte di Appello n. 2008 del 23.6.2015, si legge quanto segue.

<<... preliminare ed assorbente, rispetto ad ogni altra questione, è quella relativa all'effettiva proposizione di una domanda amministrativa rivolta all'INPS ed intesa a rivendicare i benefici di cui si controverte, ai fini della verifica della proponibilità della domanda introdotta col ricorso di primo grado>>.

<<Orbene, di tale domanda non vi è traccia negli atti di causa perchè a tal fine non può spiegare alcuna efficacia il documento allegato al punto 1) del fascicolo di parte di I° grado del ricorrente>>.

<<Tale documento, che il ricorrente ha denominato "*domanda amministrativa*", altro non è che un'istanza, indirizzata all'INAIL, e per conoscenza ("*e.p.c.*") all'INPS, avente per oggetto: "*dichiarazione per benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto (art. 13, comma 8, della legge 257 del 27/03/1992 e del 04/08/1993)*" con cui si chiede "*una dichiarazione dalla quale risulti, sulla base degli accertamenti effettuati da codesto ISTITUTO e tenuto conto delle indicazioni contenute nel CURRICULUM professionale rilasciato dal datore di lavoro che si allega alla presente che il Sig. ... è stato esposto all'amianto per le mansioni da lui svolte*">>

<<In calce a tale domanda, che reca soltanto il timbro di ricezione dell'INAIL – sede di Bari, a conferma che si trattava di una mera richiesta di attestazione rivolta all'INAIL, vi è poi una delega di patrocinio all'INCA/CGIL "*nei confronti dell'INAIL per lo svolgimento della pratica relativa ai benefici Legge 257/92 Legge 271/93*".

<<Così stando le cose, ritiene questa Corte Territoriale che all'istanza in questione non possa affatto riconoscersi il valore di domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento dei benefici di cui si discute>>.

Oppone il Palmiotto che <<in atti non vi è alcuna domanda amministrativa recante una delega di patrocinio INCA/CGIL, ma allegate al fascicolo di parte



di primo grado ... vi sono due distinte domande amministrative; la prima del 25.9.2002 inviata a mezzo raccomandata A/R all'INAIL e la seconda inviata sempre a mezzo raccomandata A/R in data 25/9/2002 all'INPS e ricevuta in data 27/9/2002 come da avviso di ricevimento anch'esso allegato>>.

Di qui la denuncia del Palmiotto secondo cui la sentenza di appello sarebbe <<stata emessa sulla base di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa>>.

Senonché questo non basta a legittimare il rimedio revocatorio, perché la sentenza gravata non si è limitata ad affermare che dell'istanza amministrativa all'INPS <<non vi è traccia negli atti di causa>>, incorrendo in tal modo in un errore materiale derivante da una svista vera e propria, ma ha espresso un articolato giudizio sulla documentazione in atti, la cui eventuale erroneità, sebbene radicale, pregiudicherebbe la decisione sotto il profilo dell'*iter* argomentativo, cioè integrerebbe un vizio della motivazione sul punto.

Ribadite le caratteristiche distintive della revocazione, dianzi indicate, pure il travisamento del fatto costituisce un errore di valutazione sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove, come nella specie, si ricollegli a una valutazione e interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti e non costituisca un apprezzamento fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto (Cass. 14.3.2016, n. 4893; Cass. 14.11.2012, n. 19921).

Il *discrimen* fra le due impugnazioni, in tal caso, si basa essenzialmente sul requisito negativo che – come vuole l'art. 395 n. 4 c.p.c. e come si è detto – *il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*, ma sussiste comunque.

Anche il mancato apprezzamento di alcune fonti di prova non costituisce vizio revocatorio, ma esercizio del potere valutativo che compete al giudice di merito, eventualmente denunciabile come errore di giudizio in sede di ricorso per cassazione nei limiti di cui all'art. 360 n.5 c.p.c.

Concludendo, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione, con assorbimento di ogni altra fase e questione.

Si compensano le spese processuali, poichè è stata presentata la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

=P.Q.M.=

La Corte d'Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sulla revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta, con ricorso dell'11.12.2015, da Palmiotto Giuseppe avverso la sentenza resa, in data 24.8.2015, da codesta Corte di Appello in altra composizione nei confronti dell'INPS e dell'INAIL così provvede: dichiara inammissibile la revocazione; dichiara non dovuto il rimborso delle spese all'INAIL ed all'INPS.

Così deciso in Bari, il 26 giugno 2017

Il Presidente estensore
Dott. Sebastiano L. Gentile

